

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Augusto De Luca, Componenti; dal dr. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Signor Claudio Cresta, Segretario, si è riunita il giorno 13 dicembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(188) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANNI FABBRI (Presidente e Legale rappresentante della Società Ravenna Calcio Srl) FABRIZIO ANZALONE (già calciatore della Società Ravenna Calcio Srl, attualmente tesserato per la Società Carrarese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO Srl • (nota N°. 2793/224pf10-11/AM/seq del 9.11.2010).

Con provvedimento del 9.11.2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Gianni Fabbri, Presidente e Legale rappresentante della Società Ravenna Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 del C.G.S., in relazione all'art. 28, comma 8 C.G.S., per avere, seppur inibito, sottoscritto in data 15.04.2010 il contratto economico con il calciatore Fabrizio Anzalone, contratto successivamente dichiarato nullo per l'anzidetto motivo;
- il Sig. Fabrizio Anzalone, già calciatore della Società Ravenna Calcio Srl, attualmente tesserato per la Società Carrarese Calcio Srl, per violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 1 C.G.S., per avere sottoscritto con il Sig. Gianni Fabbri, il contratto economico datato 15.04.2010, pur sapendo che quest'ultimo era inibito;
- la Società Ravenna Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte a propri tesserati.

All'inizio della riunione odierna, i Signori Gianni Fabbri, Fabrizio Anzalone e la Società Ravenna Calcio Srl, a mezzo dei loro difensori hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Gianni Fabbri, Fabrizio Anzalone e la Società Ravenna Calcio Srl, a mezzo dei loro difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. (pena base per il Sig. Gianni Fabbri, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Fabrizio Anzalone, sanzione di gg.3 (tre) di squalifica, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., a gg 2 (due) di squalifica in gare ufficiali; pena base per la Società Ravenna Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 5000 (cinquemila), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., a € 2223,00 (duemiladuecentoventitre/00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S. secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1 C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) per il Sig. Gianni Fabbri;
- giornate 2 (due) di squalifica in gare ufficiali per il Sig. Fabrizio Anzalone;
- ammenda di € 2223,00. per la Società Ravenna Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(177) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Scafatese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ SS SCAFATESE Srl • (nota N° 2914/1534pf09-10/SP/blp del 15.11.2010).

(178) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Scafatese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ SS SCAFATESE Srl • (nota N° 2915/1544pf09-10/SP/blp del 15.11.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti, previa riunione dei procedimenti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione cumulativa dell'inibizione di mesi 3 (tre) in danno del sig.Cuozzo e dell'ammenda di €.15.000,00 (Euro quindicimila/00) per la S.S.Scafatese srl, osserva quanto segue:

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:

- il primo della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, e la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi

agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;;

- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

Le circostanze addebitate al Rappresentante legale, sig.Cuozzo, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non sono stati documentati, nei termini normativamente fissati, gli adempimenti per cui è contestazionei;

Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società S.S.Scafatese srl.

In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre)) al sig.Giuseppe Cuozzo e quella dell'ammenda di €.15.000,00 (Euro quindicimila/00) alla Società S.S.Scafatese srl.

(169) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO RENDINA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETÀ FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl • (nota N°. 2782/259pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).

(183) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO RENDINA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETÀ FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl • (nota N°. 2923/1641pf09-10/SP/blp del 15.11.2010).

(179) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO RENDINA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETÀ FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl • (nota N°. 2924/1617pf09-10/SP/blp del 15.11.2010).

(181) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO RENDINA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETÀ FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl • (nota N°. 2918/1616pf09-10/SP/blp del 15.11.2010).

(180) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO RENDINA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETÀ FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl • (nota N°. 2919/1619pf09-10/SP/blp del 15.11.2010).

(176) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO RENDINA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETÀ FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl • (nota N°. 2992/1552pf09-10/SP/blp del 15.11.2010).

(182) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO RENDINA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETÀ FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl • (nota N°. 2921/1618pf09-10/SP/blp del 15.11.2010).

(186) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIELLA GENTILE (dal 16.7.2009 al 4.2.2010 Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl), FABRIZIO RENDINA (dal 4.2.2010 al 13.4.2010 Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETÀ FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl • (nota N°. 2805/1738pf09-10/AM/seg del 10.11.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe preliminarmente riuniti, preso atto che la convocazione dei soggetti deferiti per la riunione odierna non si è potuta perfezionare per i suddetti procedimenti, risultando i soggetti deferiti trasferiti rispetto all'indirizzo risultante dalla notificazione degli atti da parte della Procura Federale, e pertanto non essendosi instaurato correttamente il necessario contraddittorio, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti conseguenti.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Publicato in Roma il 13 dicembre 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete